

Imprese di installazione impianti

Descrizione

Con la pubblicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, «Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici», entrato in vigore il 27 marzo 2008, è stata riordinata la materia relativa all'attività di INSTALLAZIONE DI IMPIANTI: la nuova disposizione legislativa, pur non rappresentando una autentica riforma dell'intera disciplina, ha razionalizzato, coordinato ed integrato le precedenti previsioni normative.

Nell'attività di impiantistica sono compresi tutti gli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze secondo la seguente classificazione:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati per tali aspetti, dalle disposizioni del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea, che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle suddette attività, hanno titolo all'iscrizione qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento della stessa attività.

Sono possibili le abilitazioni limitate relativamente alle attività indicate dalle varie lettere su elencate, purché la limitazione sia fatta nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera e tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- non è possibile attribuire un'abilitazione limitata della lettera c) relativamente “alle sole opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense”, considerato che l'art.1, comma II, lettera c) del D.M. n. 37/2008 prevede che le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali siano ricomprese in quelle di installazione di “impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, di refrigerazione”;
- per la parte relativa alla lettera g) non è possibile la concessione di abilitazione parziale.

L'installazione di impianti fotovoltaici/solari/termici richiede il possesso dei requisiti tecnico professionali quando comporti interventi sull'impianto destinato:

- alla distribuzione di energia elettrica per l'edificio, rientra nell'attività prevista dalla lettera a) (impianti elettrici);
- al riscaldamento dell'immobile, rientra nell'ambito dell'attività prevista dalla lettera c) (impianti di riscaldamento);
- al riscaldamento dell'acqua, rientra nell'ambito dell'attività prevista dalla lettera d) (impianti idrici – sanitari).

L'installazione completa degli impianti di ricezione televisiva via satellite, comprensivi della parabola e del decoder richiede il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui alla lettera b) limitata alla sola voce di "installazione di antenne".

Rientrano nella sfera di applicazione del D.M. n. 37/2008 anche l'installazione di:

- impianti al servizio delle attività di processo, commerciali e terziarie, che si svolgono all'interno degli edifici (esempio: impianti di refrigerazione per supermercati, centrali frigorifere, banchi e celle frigorifere, refrigerazione di serbatoi per la vinificazione), attività prevista dalla lettera c);
- piste di pattinaggio sul ghiaccio, attività prevista dalla lettera c);
- impianti di condizionamento, con unità di motore esterna ed unità interna di refrigerazione di tipo "split", attività previste dalla lettere a) e dalla lettera c);
- impianti di irrigazione giardini, attività prevista dalla lettera a) e/o dalla lettera d);
- impianti di riscaldamento di ambienti tramite stufe e caminetti⁷, attività prevista dalla lettera c) limitata alla voce «impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali»;
- impianti elettrostatici per allontanamento volatili posti al servizio di edifici o delle relative pertinenze, attività prevista nella lettera b) eventualmente limitata alla sola voce di "installazione di impianti elettronici". Le abilitazioni individuate dalla lettera a) e dalla lettera b) sono state modificate, non solo nella dizione, ma soprattutto nel contenuto dalla nuova disciplina regolamentare. Per individuare l'esatto contenuto dell'abilitazione occorre pertanto fare riferimento non solo alla lettera, ma anche alla data del riconoscimento e alla legge di riferimento indicata nella posizione dell'impresa o del responsabile tecnico. In particolare:
- l'abilitazione per la lettera a), riconosciuta fino al 26 marzo 2008, si riferisce agli «impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore»;
- l'abilitazione per la lettera a), riconosciuta dal 27 marzo 2008, è più ampia e si riferisce agli «impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere»;
- l'abilitazione per la lettera b), riconosciuta fino al 26 marzo 2008, si riferisce agli «impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, antenne ed impianti di protezione da scariche atmosferiche»;
- l'abilitazione per la lettera b), riconosciuta dal 27 marzo 2008, è più ristretta e si riferisce agli «impianti radiotelevisivi, antenne e gli impianti elettronici in genere».

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Per l'esercizio dell'attività di impiantistica è richiesto il possesso di requisiti morali e di requisiti tecnico professionali.

1. Requisiti di onorabilità

I requisiti morali richiesti per poter esercitare l'attività di impiantistica riguardano:

- il titolare di impresa individuale;
- tutti i soci di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari delle società in accomandita;
- gli amministratori di qualsiasi altro tipo di società, comprese le cooperative, nonché eventuali institori e procuratori preposti all'esercizio dell'impresa o di un ramo della stessa.

I requisiti di onorabilità risultano provati qualora nei confronti di tali soggetti non siano stati emessi i provvedimenti di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

2) Requisiti tecnico professionali

L'art. 3 del D.M. n. 37/2008, al comma I, prescrive che le imprese sono abilitate all'esercizio dell'attività di impiantistica «se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da esse preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4».

I requisiti di qualificazione professionale sono stati innalzati e resi maggiormente selettivi. L'art. 4 del Decreto richiede, in alternativa, il possesso di uno dei seguenti:

- diploma di laurea in materia tecnica specifico conseguito presso una Università statale o legalmente riconosciuta;
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) è di un anno;
- titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera d) è di due anni;
- prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.

Al successivo comma II dell'art. 4 si precisa che i periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

Inoltre, si considerano in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma I:

- il titolare dell'impresa,
- i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni.

Per le attività di cui alla lettera d) dell'art. 1, comma II, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Con tali previsioni viene riconosciuto valore alle esperienze lavorative o professionali svolte da parte di quei soggetti che, attraverso lo svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa effettuata nell'impresa mediante l'affiancamento continuo ad un responsabile tecnico abilitato operante nell'impresa

stessa, possono acquisire le competenze necessarie all'esercizio dell'attività, anche in assenza di titoli di studio.

Si considera, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali:

- il soggetto in possesso dei requisiti già accertati dalla Camera di Commercio o dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato, se iscritto nel Registro delle imprese e purché cancelli la precedente posizione, se incompatibile, prima o contestualmente alla presentazione della SCIA riferita alla nuova attività;
- il soggetto che, anche se non più iscritto come impresa di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data del 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della Legge 5 marzo 1990, n.46), dimostri di aver svolto professionalmente e per almeno un anno prima del 13 marzo 1990 l'attività di installazione in qualità di titolare, amministratore, socio lavorante di imprese del settore regolarmente iscritte al Registro Imprese o all'Albo delle imprese artigiane.

Perdita dei requisiti

Se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa saranno avviate le procedure per l'inibizione alla prosecuzione dell'attività.

Il Responsabile tecnico

Il Responsabile Tecnico è il soggetto a cui è devoluta la responsabilità della conduzione tecnica dell'impresa. L'art. 3, co. 1, del D.M. n. 37/2008 prescrive che il Responsabile Tecnico preposto, con atto formale, dall'imprenditore individuale o dal legale rappresentante dell'impresa deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 4 del Decreto medesimo.

Rapporto di immedesimazione .

Il Responsabile Tecnico deve rispettare un rapporto di immedesimazione con l'impresa (*il responsabile tecnico deve cioè assumere con l'impresa un vincolo stabile e continuativo, che comporti un rapporto diretto con la struttura operativa dell'impresa e lo svolgimento di un costante controllo sui servizi dalla stessa offerti*), Sono considerati "immedesimati" con l'impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero:

- il titolare dell'impresa individuale;
- i soci accomandatari della società in accomandita semplice;
- tutti i soci della società in nome collettivo;
- gli associati dell'associazione in partecipazione;
- gli amministratori delle società di capitali;
- il lavoratore dipendente;
- il collaboratore familiare;
- il procuratore;
- l'istitutore;
- il prestatore di lavoro somministrato;
- il prestatore di lavoro ripartito.

Non può essere nominato Responsabile Tecnico:

- il collaboratore esterno;
- il prestatore di lavoro intermittente;
- il prestatore di lavoro a progetto.

Circa la possibilità che il ruolo del Responsabile Tecnico di un'impresa individuale di installazione impianti possa essere espresso anche da una società tra professionisti, il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso parere negativo.

Ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.M. n. 37/2008, il Responsabile Tecnico «svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa».

Pertanto, al responsabile tecnico di un'impresa – come ha recentemente ribadito il Ministro dello Sviluppo Economico - è escluso l'esercizio di attività autonoma ovvero di attività subordinata presso terzi, dovendo essere esclusivo il rapporto professionale che tale soggetto intrattiene con l'impresa, pena la mancanza del requisito richiesto dalla vigente normativa.

Il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante di società non è soggetto al regime dell'incompatibilità.

Il responsabile tecnico (che non sia anche il titolare o il legale rappresentante dell'impresa) può svolgere tale funzione per una sola impresa e tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

Riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero

Per esercitare in Italia, coloro che hanno conseguito la qualifica all'estero (sia in un paese UE che extra-UE) devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Nel sito Internet del Ministero è possibile scaricare i modelli necessari per presentare la richiesta di riconoscimento e le relative istruzioni.

Trasferimento della sede principale/operativa in altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra Provincia, l'impresa non deve presentare al Registro Imprese di competenza una nuova SCIA e attendere un nuovo riconoscimento dei requisiti richiesti per ottenere le abilitazioni relative all'attività, ma deve **presentare soltanto gli usuali modelli di iscrizione**. L'attività trasferita deve, però, essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del responsabile tecnico.

Apertura di una unità locale

In caso di apertura di una unità locale per la medesima attività, l'impresa che sia già attiva è tenuta a **presentare una SCIA, contenente la designazione del nuovo Responsabile Tecnico**.

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, salvo sussista la contiguità delle stesse.

La dichiarazione di conformità

L'impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Della dichiarazione di conformità fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati e il progetto dell'impianto.

La dichiarazione va compilata in ogni sua parte e ogni copia deve essere firmata in originale sia dal titolare (o legale rappresentante) che dal responsabile tecnico (se persona diversa) dell'impresa installatrice.

La dichiarazione di conformità:

- deve essere consegnata al committente, che dovrà conservarla e darne copia alla persona che utilizza i locali. L'adempimento è a cura dell'impresa installatrice;
- deve essere depositata presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune ove ha sede l'impianto. Il deposito deve rispettare il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori, solo per quegli edifici che siano già in possesso del certificato di agibilità. Al deposito provvede l'impresa installatrice;
- lo sportello unico del Comune provvede all'inoltro alla Camera di commercio di copia della dichiarazione di conformità.

Dunque, non viene più espressamente previsto alcun deposito delle dichiarazioni di conformità presso la Camera di Commercio.

Ai sensi del comma III dell'art. 11 del D.M. n. 37/2008, lo Sportello Unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto,

che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del Registro delle Imprese, alle contestazioni ed alle notificazioni (a norma dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni) delle eventuali violazioni accertate nonché all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 20, comma I, e dell'art. 42, comma I, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112.

Nota

Le dichiarazioni di conformità sottoscritte prima del 27 marzo 2008 verranno depositate presso la Camera di Commercio secondo la previgente normativa e procedura.

Nel caso la dichiarazione di conformità non sia stata depositata o non sia più reperibile, tale atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, da una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. In alternativa può provvedere chi ricopra la carica di responsabile tecnico da almeno cinque anni in un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Cosa fare

L'esercizio delle attività relative all'art.1 del D.M. n. 37/2008 è subordinato alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA – istituita dal D.L. n. 78/2010, così come convertito e modificato dalla Legge 30.07.2010 n. 122, che ha riscritto l'art. 19 della Legge n. 241/1990, sostituendo la DIA (Dichiarazione di Inizio Attività).

Attraverso la SCIA non sarà più necessario attendere 30 giorni per l'avvio dell'impresa: **l'attività potrà essere iniziata lo stesso giorno della presentazione della segnalazione** all'Amministrazione competente.

La SCIA (compilata sull'apposito modulo) va allegata alla pratica telematica Comunica nel momento in cui viene denunciato al Registro Imprese o all'Albo Imprese Artigiane l'inizio dell'attività.

L'inizio di attività dichiarato nella pratica Comunica deve coincidere con la data di presentazione della SCIA

Le sanzioni

La misura delle sanzioni, come previsto dall'art. 3, comma I, della Legge 26 febbraio 2007 n. 17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006 n. 300, viene raddoppiata rispetto alle sanzioni previste dall'art. 16 della legge n. 46/1990, che peraltro non viene abrogato.

L'art. 15 del D.M. n. 37/2008 prevede le seguenti sanzioni amministrative a carico delle imprese:

- per l'omesso rilascio della dichiarazione di conformità: da 100,00 a 1.000,00 euro;
- per tutte le violazioni degli altri obblighi derivanti dal decreto in commento: da € 1.000,00 a € 10.000,00.

Entrambe le sanzioni verranno applicate con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

Le altre violazioni possono essere:

- a) dichiarazione di conformità non firmata sia dal legale rappresentante dell'impresa che dal responsabile tecnico;
- b) mancata indicazione del responsabile tecnico;
- c) dichiarazione firmata da responsabile tecnico non immedesimato nell'impresa;
- d) mancata indicazione del committente;
- e) mancata indicazione dei lavori eseguiti.

Sono possibili, inoltre, altre sanzioni per l'impresa, sempre nei limiti indicati sopra, a seguito di accertamenti d'infrazioni effettuati dal Comune o dalla ASL o dai Vigili del Fuoco o da altra autorità di polizia amministrativa.

Per ogni sanzione irrogata sarà inserita apposita annotazione nel certificato abilitativo del Registro Imprese.

Al raggiungimento di tre sanzioni irrogate, è prevista la sospensione dell'abilitazione per un periodo che verrà di volta in volta fissato.

All'irrogazione delle sanzioni provvedono le Camere di Commercio.

All'art. 15, comma III, del D.M. n. 37/2008 si stabilisce che le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici devono essere comunicate alla Camera di Commercio competente per territorio, che provvede all'annotazione nel Registro delle Imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

Nel successivo comma IV si stabilisce che la violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta, altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal Registro delle Imprese, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri.

Al comma V viene poi stabilito che alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

Costi

Sono dovuti gli ordinari **diritti di segreteria** e l'**imposta di bollo** delle pratiche telematiche.

E' dovuto, inoltre, il versamento della **tassa di Concessione Governativa**, pari ad € 168,00, da effettuarsi su bollettino C/C 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate di Nuoro (causale: attività di impresa di autoriparazione). L'attestazione del versamento va allegata alla pratica.

Per informazioni e modulistica:

[CCIAA di Nuoro](#)

Ufficio : marchi e brevetti

Indirizzo Via Papandrea n. 8 - 08100 - NUORO

Orari : Dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle 12,00 Lunedì e Martedì anche dalle 15,30 alle 17,00

Telefoni 0784 242550

Fax : 0784 235083

Email : roberto.lai@nu.camcom.it

PEC : attivitareg@nu.legalmail.camcom.it

Inoltre:

Comune di Lodè - SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive – Responsabile SANNA Agostino

Indirizzo: Corso Villanova 8, 08020 Lodè (NU)

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

Telefono: 0784 898018 - 0784 898016 Fax: 0784 899627

Indirizzo e-mail : agosanna@tiscali.it

Posta elettronica certificata: suap@pec.comune.lode.nu.it

Normativa di riferimento

- legge 8 agosto 1985 n.443 Legge-quadro per l'artigianato*** [NORMATTIVA](#) ***
- LEGGE 30 LUGLIO 2010 N.122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.)*** [NORMATTIVA](#) ***

- LEGGE 18 GIUGNO 2009 N. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.)[*** NORMATTIVA ***](#)
- D.M. 22 GENNAIO 2008 N. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.)[*** NORMATTIVA ***](#)
- D.P.R. 14 DICEMBRE 1999 N. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.)[*** NORMATTIVA ***](#)
- D.LGS. 31 MARZO 1998 N. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.)[*** NORMATTIVA ***](#)
- LEGGE 05 GENNAIO 1996 N. 25 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia.)[*** NORMATTIVA ***](#)
- D.P.R. 18 APRILE 1994 N. 392 (Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.)[*** NORMATTIVA ***](#)
- D.P.R. 6 DICEMBRE 1991 N. 447 (Regolamento di attuazione legge n. 46 del 1990, in materia di sicurezza degli impianti)[*** NORMATTIVA ***](#)
- LEGGE 5 MARZO 1990 N. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti.)[*** NORMATTIVA ***](#)
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Articolo 19 "Segnalazione certificata di inizio attività".[*** NORMATTIVA ***](#)

Link utili

[CCIAA di Nuoro](#)